

165.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3961	Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Trasmissione di documento)	3961
Consigli regionali (Trasmissioni di documenti)	3961	Missioni valevoli nella seduta del 30 marzo 1995	3959
Disegno di legge n. 1882:		Proposte di inchiesta parlamentare:	
(Articoli da 17 a 42)	3931	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	3960
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	3946	(Ritiro)	3960
Disegno di legge S. 1471 (approvato dal Senato) n. 2286:		Proposte di legge:	
(Articolo 1)	3953	(Annunzio)	3959
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 1)	3953	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3960
(Articolo 2)	3956	(Ritiro)	3960
(Ordini del giorno)	3956		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPI-
MENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE
COMUNITARIA 1994 (1882)*

ARTICOLI DA 17 A 42 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE SPECIALE

ART. 17.

*(Sistemi di garanzia dei depositi:
criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attività bancaria;

b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;

c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario;

d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi può essere ridotta o esclusa, secondo criteri che

abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;

e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicità circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;

f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.

ART. 18.

(Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto).

1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua e le modalità di pubblicazione, nonché di aggiornamento, delle informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione a quotazione in borsa.

CAPO III

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

ART. 19.

(Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina delle clausole abusive conformemente alla direttiva;

b) definire la abusività di una clausola quando non è stata oggetto di specifica trattativa e determina un significativo squilibrio negli obblighi e diritti derivanti dal contratto;

c) stabilire le condizioni per l'accertamento del carattere abusivo delle clausole;

d) stabilire a carico del predisponente l'onere di provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa;

e) prevedere la nullità della clausola abusiva e le condizioni alle quali si estende all'intero contratto;

f) prevedere un elenco non tassativo di clausole, desumendolo dall'allegato alla direttiva, di cui si presume fino a prova contraria il carattere abusivo;

g) legittimare gli enti e le associazioni di consumatori alla proposizione di una azione volta all'accertamento della abusività ed alla conseguente inibitoria dell'inserzione delle clausole, prevedendo un procedimento giudiziario che offra garanzia di speditezza.

CAPO IV

FINANZE

ART. 20.

(Rimborsi IVA a non residenti).

1. All'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 126 miliardi per l'anno 1995 ed in annue lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 21.

(Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento, che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi, in via transitoria, della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito;

b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva;

c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi

comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applicherà in ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

ART. 22.

(Cessione di beni d'occasione e di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione: criteri di delega).

1. La direttiva 94/5/CE del Consiglio sarà attuata nel rispetto dei principi ivi previsti, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un regime particolare di imposizione agli effetti dell'IVA per i rivenditori di beni d'occasione, intendendo per tali i beni usati, e di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione;

b) applicazione del regime ai beni e agli oggetti di cui alla lettera a), acquistati nel territorio dello Stato, o di altri Stati membri della Comunità europea, presso privati o soggetti d'imposta che non hanno potuto detrarre l'imposta in occasione dell'acquisto dei beni stessi, ovvero presso soggetti passivi che applicano il regime di cui alla lettera a);

c) applicazione del regime, a seguito di opzione da parte dei soggetti rivenditori, per i casi e alle condizioni previsti dall'articolo 1, punto 3.B.4.a, della medesima direttiva;

d) determinazione dell'imponibile con riferimento all'utile realizzato, al netto dell'IVA relativa all'utile stesso, calcolato conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, punto 3.B.3, della medesima direttiva;

e) possibilità, in relazione alla peculiarità dei settori nell'ambito dei quali l'attività è esercitata, di determinare la base imponibile globalmente, in relazione all'ammontare di tutti gli acquisti e di tutte le vendite effettuate per il periodo di imposta;

f) individuazione dei casi in cui, per l'impossibilità di determinare il prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte ovvero per obiettive difficoltà di controllo, il margine può essere stabilito in misura non inferiore ad una percentuale del prezzo di vendita;

g) coordinamento della vigente disciplina applicabile alle vendite all'asta con il regime dei beni e degli oggetti di cui alla lettera a);

h) eventuale previsione della riduzione dell'aliquota per le importazioni degli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione di cui alla lettera a);

i) previsione per i trasferimenti di veicoli e di unità da diporto usati, effettuati nei confronti dei soggetti che provvedono alla loro rivendita, dell'inapplicabilità dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, dell'addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nonché dell'applicazione degli emolumenti di cui al decreto 1° settembre 1994 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà;

l) previsione che le disposizioni da emanare in attuazione della direttiva 94/5/CE abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ART. 23.

(Medicinali per uso umano: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/39/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso il Ministero della sanità, nell'ambito delle risorse disponibili, un servizio di farmacovigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza ed il corretto uso dei farmaci, prevedendo che il responsabile

del servizio risponda a requisiti tecnici e scientifici previamente stabiliti, conformi a quelli richiesti a livello internazionale, fra i quali siano ricompresi rapporti trasparenti con le aziende produttrici; stabilendo che il servizio si avvalga dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici, e degli informatori scientifici del farmaco; che il servizio provveda alla elaborazione di studi e ricerche sulla utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia eziologica, sulla farmacovigilanza attiva, sulla interpretazione dei dati ottenuti nonché alla predisposizione di registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni; e che conseguentemente siano modificate le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

b) prevedere che il Ministro della sanità trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività del servizio di farmacovigilanza;

c) prevedere che il responsabile della immissione in commercio di un medicinale sia stabilito nel territorio della Comunità europea precisando che, per i medicinali già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tale disposizione si applica in occasione del rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

d) prevedere che la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, predisponga la relazione di valutazione sui nuovi medicinali di cui viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo quanto stabilito dalle relative linee guida comunitarie;

e) prevedere che le tariffe e i diritti dovuti dagli interessati per l'esame di domande di autorizzazione alla immissione

in commercio di medicinali o di domande di modifica di autorizzazioni già concesse non siano inferiori a un decimo né superiori a un quinto degli importi dei corrispondenti diritti dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

f) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona responsabile della farmacovigilanza e il relativo servizio; tale responsabile deve essere persona distinta dal responsabile del servizio scientifico previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, ma deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio; la persona responsabile della farmacovigilanza esercita le sue funzioni anche con riguardo alle specialità medicinali la cui commercializzazione è affidata ad altre imprese, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992;

g) prevedere che alle modifiche di minore rilevanza di una autorizzazione già concessa possa provvedersi mediante semplice notifica da parte dell'interessato, analogamente a quanto previsto per i medicinali disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

ART. 24.

(Prodotti cosmetici: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttiva 93/35/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevede che il Ministero della sanità raccolga dati da trasmettere annualmente alla Commissione delle Comunità europee sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;

b) definire il profilo professionale del valutatore della sicurezza del prodotto cosmetico, prevedendo il regime di mutuo riconoscimento del diploma in ambito europeo così come disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) prevedere che la responsabilità della valutazione della sicurezza possa es-

sere assunta dal direttore tecnico già previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, qualora questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera b);

d) disciplinare gli obblighi delle aziende produttrici o fornitrici di materie prime destinate all'utilizzo nei prodotti cosmetici per fornire le informazioni relative alle specifiche fisico-chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonché al loro profilo tossicologico ed al potere irritante ed allergizzante del prodotto finito;

e) individuare un sistema di sorveglianza sui prodotti cosmetici diretto a evidenziare e a raccogliere dati, nonché a valutare gli eventuali effetti indesiderati provocati dalla loro utilizzazione; l'autorità preposta e a tal fine individuata provvede a raccogliere le informazioni provenienti dalle singole regioni e province autonome;

f) designare gli uffici centrali competenti a richiedere le informazioni di cui al numero 12), paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CE;

g) prevedere le modalità che consentano l'immediata individuazione del luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico vengono depositate;

h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere un organico sistema di vigilanza e controllo degli stabilimenti di produzione e dei magazzini degli importatori, assicurando una effettiva prevenzione sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;

i) individuare le modalità per l'applicazione della procedura comunitaria relativa alle condizioni secondo cui un fabbricante per ragioni di riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;

l) individuare le modalità circa la corretta dichiarazione dell'elenco degli ingredienti da riportare sulle confezioni dei prodotti.

2. È fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze previste dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE del Consiglio, in merito alla sperimentazione sugli animali.

ART. 25.

(Dispositivi medici: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti prescritti;

b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici, l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;

c) prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, di informare tempestivamente il Ministero della sanità degli eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;

d) prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi conformi alla normativa in vigore.

ART. 26.

(Impiego di additivi negli alimenti).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità sono adottate le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, cessa il divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354;

b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316;

c) articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623;

d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116;

e) articolo 37, undicesimo comma, lettera b), e articolo 38, primo comma, lettere b) e c), del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

f) articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567;

g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonché ogni altra disposizione in contrasto.

ART. 27.

(Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore;

b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;

c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme comunitarie;

d) promuovere l'elaborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo modalità di valutazione degli stessi;

e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unità sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare;

f) prevedere che l'autorità incaricata di effettuare il controllo, qualora riscontri la mancata o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda all'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorità proceda altresì alla denuncia alla autorità giudiziaria qualora il responsabile dello stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle competenti autorità, compromettendo la qualità e la sicurezza del prodotto in difformità dai parametri igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti.

ART. 28.

(Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei laboratori competenti per le attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi responsabili della valutazione dei suddetti laboratori, secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;

b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e formativi, nonché i criteri per il loro aggiornamento, del personale dei servizi cui compete il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al personale che opera nei settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della

igiene alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e definiscano i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale stesso nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;

c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale di cui alla lettera b), nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;

d) definire i criteri e le modalità attraverso i quali le regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari che, per motivi di complessità e di valutazione costo-beneficio, devono essere effettuate in particolari strutture;

e) prevedere procedure per l'attuazione del sistema di mutua assistenza amministrativa in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di scambio di informazioni e di ispezioni congiunte con gli esperti dell'Unione europea.

ART. 29.

(Medicinali veterinari: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;

b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;

c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati mem-

bri, anche attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;

d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuità delle autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

ART. 30.

(Controlli veterinari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli veterinari assicurando che i contributi riscossi coprano i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dei controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli medesimi;

b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la possibilità di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizootie individuandone l'entità da vincolare alla attuazione dei programmi di epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie;

c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei contributi comunitari;

d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;

e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli contributivi ai costi effettivi.

ART. 31.

(Alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della Commissione sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;

b) prevedere precise modalità per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;

c) prevedere idonee ed efficaci modalità di vigilanza e di controllo.

ART. 32.

(Protezione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'individuazione di diverse modalità di abbattimento o di macellazione che offrano maggiori garanzie di protezione per gli animali;

b) prevedere idonee modalità di verifica delle procedure di controllo e di ispezione localmente effettuate;

c) prevedere idonee modalità di vigilanza e controllo per le operazioni di macellazione al di fuori dei macelli.

ART. 33.

(Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti).

1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva n. 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della

Comunità europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonché dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonché ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi;

b) collaborazione con le autorità competenti di altro Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989 n. 86.

3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche e modalità di applicazione.

CAPO VI

LAVORO

ART. 34.

(Licenziamenti collettivi: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sarà informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, con riferimento alla opportunità di integrare la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati.

CAPO VII

PRODUZIONE INDUSTRIALE

ART. 35.

(Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili).

1. All'articolo 11 della legge 26 novembre 1973, n. 883, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea ».

ART. 36.

(Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge, ivi compresi quelli volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o specifiche; definire forme semplificate o sostitutive dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il Mini-

stero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio; prevedere le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione all'esportazione nonché per la revoca, per l'annullamento, per la sospensione e per la modifica della stessa;

b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con particolare riguardo all'attività di coordinamento, di istruttoria e di controllo; procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222, e delle modalità di rilascio dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive competenze;

c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attività degli esportatori attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso finale civile;

d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali nei limiti edittali già previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.

ART. 37.

(Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche).

1. L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Definizioni preliminari). — 1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al de-

creto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 1982, n. 597, si intende per:

a) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;

b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità. Sono altresì ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché i medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

c) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

d) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'orga-

nizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;

e) "programma di normalizzazione": il piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;

f) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale e che è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

g) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;

h) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;

i) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica o di altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali;

l) "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6.

2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:

a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che fanno rife-

rimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

c) le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalità di sicurezza sociale. ».

2. L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunità europee). — 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1. ».

3. L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche). — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunità europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri viene indetta, con frequenza mensile, una riunione di coordinamento con le amministrazioni pubbliche che presentano i progetti di regola tecnica ad applicazione generale per la cui emanazione o approvazione sono competenti, nonché i testi definitivi dei provvedimenti, al fine di verificare la completezza dell'informazione che verrà trasmessa alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione alla eventuale richiesta di procedura d'urgenza. Ogni progetto è corredato

da apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che ne rendono necessaria l'adozione e dall'eventuale, motivata, richiesta di riservatezza, alla quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si conforma nell'effettuare la trasmissione. I progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri sono presentati, a cura dei Ministeri proponenti, subito dopo la loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 83/189/CEE, può essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in conformità al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione è espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso è comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.

6. La procedura di notifica di cui al presente articolo non si applica alle dispo-

sizioni legislative, regolamentari e amministrative, o agli accordi facoltativi di cui all'articolo 9, comma 6. ».

4. L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*). — 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica.

2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norme o di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. ».

5. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Differimento della messa in vigore di regole tecniche*). — 1. Le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee.

2. Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica è oggetto di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di osservazioni di uno Stato membro della Comunità europea, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, la messa in vigore della regola tecnica è differita di sei mesi a decorrere dalla comunicazione del

progetto. Nel caso in cui la messa in vigore riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il differimento è di quattro mesi.

3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio o una materia oggetto di proposta di direttiva, di regolamento o di decisione, ovvero notifica l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta di direttiva o di regolamento, la messa in vigore della regola tecnica è rinviata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a diciotto mesi.

5. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia ad adottare un atto comunitario cogente ovvero se è adottato un atto comunitario vincolante.

6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche;

b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che dà luogo all'adozione di specifiche tecniche comuni nella Comunità;

c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;

d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.

7. Il presente articolo non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c). I commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

8. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da urgenti motivi dovuti ad una situazione grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. ».

6. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

ART. 38.

(Certificazione marchio CE).

1. Le spese relative alla certificazione per l'apposizione del marchio CE, prevista dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le certificazioni di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sono a carico dei soggetti autorizzati.

3. I proventi derivanti dall'attività di cui al comma 1, se effettuata da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sul capitolo destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato.

4. Con decreto dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ogni due anni le tariffe di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e le relative modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

(Certificazione marchio CE per il settore industriale: criteri di delega).

1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE, per la parte in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di recepimento della direttiva 72/23/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione;

c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli

Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;

d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di recepimento della direttiva 89/686/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;

e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare dall'obbligo di verifica periodica;

f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della direttiva 90/385/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.

2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE, per le parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

CAPO VIII

TELECOMUNICAZIONI

ART. 40.

(Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva

91/263/CEE, attuata con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le apparecchiature di telecomunicazioni e le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite possano essere immesse sul mercato solo se munite della marcatura CE;

b) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato e per il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite;

c) introdurre sanzioni per le ipotesi di violazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché in materia di pubblicità di apparecchiature non approvate; estendere alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite le disposizioni riguardanti il reciproco riconoscimento di conformità, la sorveglianza, il controllo e le misure cautelari e sanzionatorie, adottate con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, in attuazione della direttiva 91/263/CEE;

d) stabilire che l'attestazione di conformità prevista dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 89/336/CEE non si applica alle apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del decreto da emanare ai sensi della lettera e);

e) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui modifica la direttiva 91/263/CEE, e 93/97/CEE, con normativa organica, anche sostitutiva del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1° dicembre 1993 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

ART. 41.

(Compatibilità elettromagnetica e conformità: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE, limitatamente alla compatibilità elettromagnetica, e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva

89/336/CEE, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, solo se muniti della prescritta marcatura « CE »;

b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;

c) sancire che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, non si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite;

d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui modifica la direttiva 89/336/CEE, e 93/97/CEE, limitatamente all'articolo 8, paragrafo 3, con normativa organica, anche sostitutiva del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

CAPO IX

RELAZIONI CON LA COMUNITÀ

ART. 42.

(Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza).

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di concorrenza, è competente a provvedere:

a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità europee;

b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.

2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può richiedere l'intervento della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre norme tributarie.

3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facoltà indicati al comma 2.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorità nazionale competente in materia di concorrenza, applica gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato della Comunità europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità informa la Commissione delle Comunità europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.

N.B - Per gli allegati al disegno di legge si veda l'atto Camera n. 1882-A, pagina 65 e seguenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 17 A 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

ART. 17.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere l'adesione obbligatoria delle banche italiane ad un sistema di garanzia dei depositi.

17. 1.

Rosso.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Norme per il recepimento e l'attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme per l'attuazione della direttiva 93/13/CEE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la tutela del consumatore nei contratti, stipulati con il professionista, aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi;

b) individuare, in base all'oggetto o agli effetti, le clausole che si presumono vessatorie;

c) determinare i meccanismi di tutela in sede processuale, anche con riferimento agli strumenti cautelari.

19. 1.

Rosso.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere l'inopponibilità della clausola abusiva;

19. 6.

Carlo Conti.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere che le camere di commercio assicurino una fase amministrativa preliminare.

19. 2.

Settimi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere un elenco di clausole che, quantunque oggetto di trattativa, siano da considerare nulle perché presumibilmente imposte al consumatore facendo affidamento sul potere economico del professionista o sulla debolezza economica del consumatore stesso.

19. 3.

Peraboni.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere la nullità delle clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di

adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

19. 4.

Peraboni.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 1.

Governo.

ART. 23.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23. 1.

Governo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dalle relative linee guida comunitarie con le seguenti: dalla normativa comunitaria.

23. 3.

La Commissione.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: la persona responsabile della farmacovigilanza esercita fino alla fine della lettera.

23. 2.

Governo.

ART. 24.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere che per le singole sostanze contenute nei prodotti cosmetici vengano effettuati *test* clinici su volon-

tari; il Ministero della sanità provvede ad individuare l'organismo preposto a tale fine.

* 24. 1.

Rosso.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere che per le singole sostanze contenute nei prodotti cosmetici vengano effettuati test clinici su volontari; il Ministero della sanità provvede ad individuare l'organismo preposto a tale fine.

* 24. 2.

Stroili, Dozzo.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro della sanità sono adottate le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni:

26. 1.

La Commissione.

ART. 27.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: proceda all'applicazione di sanzioni con le seguenti: proceda all'accertamento della violazione ai fini della applicazione di sanzioni.

27. 1.

La Commissione.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: stabilire fino ad: aggiornino con le seguenti: stabilire ed aggiornare, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,.

28. 1.

Governo.

ART. 31.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per la salute degli animali inserire le seguenti: destinati alla macellazione per uso alimentare.

31. 1.

Rosso.

ART. 32.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che, con provvedimento del Ministero della sanità, possa essere autorizzata, in via sperimentale, la macellazione degli animali di cui all'articolo 7, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, nati ed allevati in Italia o in altri Stati membri. La macellazione deve essere effettuata esclusivamente negli stabilimenti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, alle condizioni fissate nel provvedimento di autorizzazione a tutela della protezione degli animali e della salute pubblica.

32. 1.

Rosso.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'eliminazione di abbattimento e macellazione secondo procedure che non rispettino le norme della direttiva stessa.

32. 2.

Rosso.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Abrogazione di norme discriminatorie nei confronti delle donne in materia di lavoro).

1. L'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino ».

33. 01.

Governo.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , e alla necessità che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.

34. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 22 marzo 1908, n. 105, è abrogata.

34. 02. Porta, Stroili, Dozzo, Peraboni, Graticola, Fumagalli Carulli, Ciocchetti, Lucchese, Valenti, Trapani, Montanari, Innocenti.

ART. 36.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/1994, è disciplinata dal Ministero del commercio con l'estero mediante decreto ministeriale.

36. 1.

Indelli.

ART. 42.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: concorrenza, applica inserire le seguenti: fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

42. 1.

Governo.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1471. — DELEGA AL GOVERNO
IN MATERIA DI PROCEDURE PER LA DISCIPLINA DEL
RAPPORTO D'IMPIEGO E PER IL RIORDINO DELLE
CARRIERE, DELLE ATTRIBUZIONI E DEI TRATTAMENTI
ECONOMICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE
FORZE ARMATE (APPROVATO DAL SENATO) (2286)*

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.

3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, è così modificato:

« 6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 per quello della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli articoli 43 e 95 della legge 1° aprile, n. 121, e dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, armonizzate con quanto previsto in materia di accordi contrattuali nella pubblica amministrazione ».

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, le parole: « tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto per le forze di polizia ad ordinamento civile di quanto previsto dall'articolo 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ».

1. 7.

Ruffino, Vigneri, Gubert.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, dopo le parole: « ciascuna forza di polizia e forza armata » aggiungere le seguenti: « e fermo restando altresì il principio che negli inquadramenti non conseguenti a concorso siano comunque evitati all'interno di ciascuna forza di polizia o forza armata scavalcamenti rispetto alle posizioni gerarchiche ricoperte ».

1. 8.

Vigneri, Ruffino, Lorenzetti, Gu-
bert.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale alla quale concorrano, oltre alle delegazioni di ciascun Dicastero, le delegazioni delle corrispondenti sezioni degli organismi di rappresentanza militare ».

1. 1.

Dorigo.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° settembre 1995 con le seguenti: 30 agosto 1995.

1. 2.

Dorigo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sostituire le parole: « nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare »

con le seguenti: « alla quale partecipino le delegazioni di ciascun dicastero e di ciascuna sezione del Consiglio centrale della rappresentanza militare ».

1. 3.

Dorigo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-ter. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, le parole: « 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento ».

1. 4.

Dorigo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-quater. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, le parole: « Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore » sono soppresse.

1. 5.

Dorigo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-quinquies. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione della delega i provvedimenti concernenti il personale di truppa volontario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Sono altresì esclusi provvedimenti concernenti l'arruolamento di personale femminile nelle Forze armate ».

1. 6.

Dorigo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, è così modificato: « Per il personale già compreso fra i destinatari dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per quello della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli articoli 43 e 95 della legge 1° aprile, n. 121, e dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

1. 01.

Dorigo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, al capoverso dopo la virgola le parole: « tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto per le forze di polizia ad ordinamento civile di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

1. 02.

Dorigo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, su proposta del Ministro degli interni, un decreto legislativo ai fini dell'inquadramento a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento dei dirigenti della polizia di Stato il personale inquadrato, alla data del 31 dicembre 1994, nel ruolo degli ispettori ed in possesso, alla stessa data, del diploma di scuola media di secondo grado.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve prevedere le modalità di passaggio del personale nel ruolo speciale, anche a seguito di frequenza di speciali corsi di qualificazione. Il passaggio avviene al compimento del decimo anno di servizio prestato nel ruolo degli ispettori ad eccezione del personale laureato per il quale si prescinde dal possesso del requisito dell'anzianità. Devono inoltre essere definiti l'articolazione del ruolo speciale e la relativa qualifica apicale nonché la progressione di carriera in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli normali direttivi della Polizia di Stato. Devono altresì essere individuate le mansioni da attribuire al personale appartenente al ruolo speciale privilegiando le attività e i servizi di carattere investigativo e operativo.

1. 03.

Dorigo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, su proposta dei Ministri degli interni, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali uno o più decreti legislativi che prevedano la riserva di almeno il 50 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli normali dei funzionari e degli ufficiali rispettivamente agli ispettori dei corpi di polizia ad ordinamento civile e ai marescialli dei Carabinieri, della Guardia di finanza e delle Forze armate in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso ai predetti ruoli direttivi.

2. I decreti definiscono i limiti di età e gli altri requisiti soggettivi richiesti ai fini del passaggio di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso anche eventualmente dopo aver favorevolmente completato speciali corsi di qualificazione riservati.

1. 04.

Dorigo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo ai fini dell'inquadramento a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento dei dirigenti della Polizia di Stato, del personale inquadrato alla data del 31 dicembre 1994, nel ruolo degli ispettori e in possesso del diploma di scuola media di secondo grado. Il decreto dovrà prevedere le modalità del passaggio, anche a seguito di corsi speciali di qualificazione, l'esenzione dal requisito di anzianità nel ruolo per il personale laureato, le condizioni della progressione in carriera, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi normali della Polizia di Stato.

La delega sarà utilizzata dal Governo a decorrere dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 1.

1. 05.

Vigneri, Ruffino, Gubert.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge « Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto di impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate »,

impegna il Governo

a garantire il rispetto del principio in base al quale negli inquadramenti non conseguenti a concorso sono comunque evitati all'interno di ciascuna Forza di polizia o Forza armata scavalcamenti rispetto alle posizioni gerarchiche ricoperte.

(9/2286/1).

Lorenzetti, Innocenti, Amici.

La Camera

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento, entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge, proprie iniziative legislative che prevedano, anche mediante una delega, l'istituzione di un ruolo speciale per gli ispettori di polizia;

a prevedere che il procedimento di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 6 marzo 1992, n. 216, garantisca per il personale militare la concertazione interministeriale alla quale concorrano oltre alle delegazioni di ciascun dicastero, le delegazioni delle corrispondenti sezioni degli organismi di rappresentanza militare.

(9/2286/2).

Vigneri, Ruffino, Parisi.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 30 marzo 1995.**

Andreatta, Arata, Bassi Lagostena, Brugger, Buttiglione, Evangelisti, Jannone, Liotta, Martino, Masi, Mirone, Mealli, Menegon, Moiola Vigano, Widmann, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ALOISIO ed altri: « Abolizione della tassa speciale erariale per le autocaravan » (2309);

LAUBER: « Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie » (2310);

LAUBER: « Norme per l'istituzione di associazioni per la protezione di cani e gatti » (2311);

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Legge quadro per gli anziani » (2312);

POLLI: « Istituzione della provincia dell'Ossola » (2314);

OLIVO ed altri: « Norme per la promozione della educazione degli adulti » (2315);

PISTONE ed altri: « Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali » (2316);

ALTEA ed altri: « Abrogazione della legge 22 marzo 1908, n. 105, in materia di abolizione del lavoro notturno dei forni » (2317);

ALOI ed altri: « Celebrazione del primo centenario della nascita di Corrado Alvaro » (2318);

GALLI e de GHISLANZONI CARDOLI: « Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tutela del patrimonio boschivo » (2319);

ANEDDA ed altri: « Modifiche alle leggi 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, e 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace » (2320);

GIOVANNI PACE e CARRARA: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in materia di accesso ai mutui per fronteggiare oneri di esproprio da parte degli enti locali » (2321);

ALIPRANDI: « Modifiche al codice penale per la tutela della liberta sessuale » (2322);

COMINO: « Norme per la revisione dell'imposizione fiscale gravante su alcuni consumi energetici degli insediamenti rurali sparsi » (2323).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato GASPARRI ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

GASPARRI: « Disciplina delle attività professionali dei dipendenti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici ed istituzione del ruolo unico professionale » (2122).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Ritiro di una proposta di inchiesta parlamentare.

Il deputato LUIGI MARINO ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

LUIGI MARINO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento, i compiti, la struttura, i meccanismi di controllo e la regolarità dei bilanci dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato » (doc. XXII, n. 24).

La proposta di inchiesta parlamentare sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BOGHETTA: « Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » (2011)

(Parere della IV e della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla VII Commissione (Cultura):

DE BENETTI ed altri: « Istituzione di una commissione permanente di indagine, presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sugli effetti della comunicazione televisiva di massa. Norme in materia di tutela degli utenti » (1933) *(Parere della I, della II, della V, della IX e della X Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

PERABONI ed altri: « Norme per la tutela della concorrenza e dell'economia di mercato » (1774) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

BERLINGUER ed altri: « Riforma del sistema pensionistico e istituzione di un assegno sociale per i cittadini anziani » (1784) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione).*

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alla sottoindicata Commissione permanente, in sede referente:

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCALIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sui traffici illeciti ad esso connessi » (doc. XXII, n. 27) *(Parere della I, della II e della V Commissione);*

GERARDINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (doc. XXII, n. 26) (*Parere della I, della II e della V Commissione*).

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 25 marzo 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno DEL GAUDIO ed altri n. 9/573/6, concernente il piano di pensionamenti anticipati per il settore siderurgico, accolto come raccomandazione nella seduta dell'Assemblea del 30 giugno 1994.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio del Controllo e la segreteria della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissioni da consigli regionali.

Sono pervenuti alla Presidenza della Camera voti dai seguenti consigli regionali:

dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, il testo di un voto in ordine alla revisione della disciplina del *referendum* nel quadro dell'organica revisione del titolo V della Costituzione, approvato nella seduta del 16 febbraio 1995;

dal consiglio regionale della Toscana, il testo di un voto in ordine alla prevenzione della salute della donna, approvato nella seduta dell'8 marzo 1995.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-165
Lire 1200